



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI  
BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N.	<u>0736</u>
Del	<u>- 8 GIU. 2020</u>

**OGGETTO** Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n.5150/2019 del 26/11/2019 resa in favore della sig.ra R.M. matr.5004790 – ex dipendente a tempo indeterminato collocata in quiescenza con decorrenza 1/5/2013. Importo Complessivo € 4.285,46.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

**PREMESSO CHE:**

la sig.ra R.M. con ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G.13267/2013 depositato in data 22.11.2013 conveniva in giudizio la ASL BA avanti al tribunale di Bari – Sezione Lavoro ai fini del pagamento della somma di €4.285,46 corrispondente alla indennità sostitutiva di complessivi gg.47 (quarantasette) di ferie - relative agli anni 2011-2012-2013 - maturate e non fruito alla data di risoluzione di lavoro;

**Considerato** che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari Dott.ssa Angela Vernia con sentenza n.5150/2019 pubblicata il 26/11/2019 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la ASL Bari a pagare in favore della parte ricorrente la somma di € 4.285,46 per la casuale di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fra loro non cumulabili, calcolati dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino all'effettivo soddisfo;

-che nella suddetta sentenza in motivazione è specificato che "l'istante ha diritto di percepire il pagamento dei giorni di ferie sopra indicati per gli anni 2011,2012,2013" (n.10 gg. per l'anno 2013, n.9 gg. per l'anno 2011 e n.28 gg. per l'anno 2012) e che "l'istante risulta creditrice della complessiva somma di € 4.285,46 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge";

**Accertato** che con nota prot.20555 del 23.1.2020 la Struttura Burocratica Legale ASL BA con riferimento alla citata sentenza, ha comunicato che "questo ufficio ritiene che non vi siano i presupposti per proporre appello avverso la suddetta sentenza...omissis...la sig.ra R.M. non ha potuto usufruire delle ferie 2013 in quanto è stata in malattia dal 20/2/2013 fino al collocamento in quiescenza (1/5/2013) e, pertanto, non ha potuto godere anche delle ferie maturate nel 2012 a causa della sua assenza dal lavoro per malattia prolungatasi nel primo semestre 2013, arco di tempo nel quale è consentito, contrattualmente, godere delle ferie dell'anno precedente...omissis...Per quanto concerne i 9 giorni di ferie non godute nel 2011, si ritiene comunque opportuno non proporre appello alla sentenza, in quanto la mancata costituzione dell'ASL BA nel giudizio di primo grado potrebbe comportare in sede di gravame il rigetto di nuove eccezioni ai sensi dell'art. 345 c.p.c. con il rischio di una condanna alle spese superiori all'importo della stessa sorte capitale."


-che con determina dirigenziale n.2144 del 17/2/2020 la suddetta Struttura Legale ha provveduto alla liquidazione e al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente;

**Ritenuto** di dover dare, pertanto, esecuzione alla citata sentenza emessa in favore della sig.ra R.M. allo scopo di evitare ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda all'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme qualora, per qualsiasi motivo o a seguito del ricorso in appello che le parti dovessero decidere di proporre, la somma liquidata con il presente provvedimento risultasse non dovuta;

**Preso atto** che per i crediti dei pubblici dipendenti l'art. 22, comma 36, della Legge n.724/1994 ha sancito il divieto di cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria e secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.V n.1406 del 2011, sez.VI n.8 del 2001,sez.III n.397/2001,sez.V n.2661 del 2000,Adunanza Plenaria n.3 del 1998) compete esclusivamente la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;

**Accertato** che la somma dovuta per interessi legali calcolata sulla sorte capitale con decorrenza 1/5/2013 ammonta a € 198,52 ed è superiore alla rivalutazione monetaria;

**Il Collaboratore Amm.vo Prof.le**  
Francesco Nicola Fracchiolla



**Il Dirigente Amministrativo**  
Dott.ssa Letizia Veronico



**Il Direttore Area Gestione Risorse Umane**  
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

Assunto quanto in premessa:

**di prendere atto e dare esecuzione** alla sentenza n.5150/2019 del 26/11/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari in favore della sig.ra R.M. – ex Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato collocata in quiescenza in data 30/4/2013;

**di liquidare e pagare** – per il tramite dell’Ufficio Trattamento Economico dell’A.G.R.U. – alla sig.ra R.M., la somma di € 4.483,98 (€ 4.285,46+€ 198,52) per sorte capitale e interessi legali relative alla monetizzazione di n.47 (quarantasette) giorni di ferie maturate e non fruito alla data del collocamento in quiescenza, la quale sarà assoggettata come previsto dall’I.N.P.S. ai contributi a carico dipendente oltre a quelli a carico Azienda;



**di imputare** la spesa, comprensiva degli oneri ed IRAP, ammontante in € 6.034,45 ai seguenti conti così come accantonato nell’esercizio finanziario 2013:

€ 4.285,46 al Conto aziendale 230.120.00110 - Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi (quale indennità per ferie non fruito anni 2011/2012/2013);

€ 1.748,99 al Conto aziendale 733.105.00050 - Altri oneri di gestione quale differenza negativa sopravvenuta, giusta nota circolare AGRF prot. n. 276558 del 23.10.2019;

**di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura dell’Area Gestione Risorse Umane:

- all’interessato, per il tramite dello Studio Legale Avv.to Giuseppe Quero di Noci (Ba);
- all’Ufficio Trattamento Economico dell’A.G.R.U. per la liquidazione e il pagamento;
- alla Struttura Burocratica Legale per gli adempimenti di competenza;

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca CAPOCHIANI 	Parere del Direttore Sanitario Silvana FORNELLI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Segretario  


Il Direttore Generale  
 Antonio SANGUEDOLCE  


**Area Gestione Risorse Finanziarie  
 Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell' Area

.....

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

0066

Pubblicazione n.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL

BA in data... 9... GIU... 2020

Bari: ..... - 9 GIU. 2020

Il Addetto all'Albo Pretorio on line  


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del  
 ..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli  
 adempimenti di competenza.